

**N. 403**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012

*(Parere ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 settembre 2011)**

---



Roma, 12 SET. 2011 246963

*Supra Presidente,*

in conformità a quanto previsto dall'articolo 39, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, trasmetto lo schema di decreto per la fissazione del numero massimo di visti d'ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011/2012, corredato dalla relazione illustrativa.

Le sarò grato se vorrà inviare tale documento alle competenti Commissioni Parlamentari per il previsto parere.

*Cordiali saluti*

*Renato Schifani*

Senatore Renato Schifani  
Presidente  
Senato della Repubblica  
R O M A



**Schema di decreto per visti per motivi di studio  
in favore di studenti stranieri residenti all'estero  
Relazione illustrativa**

Il Decreto Legislativo 25.7.98, n. 286 in materia di immigrazione e condizione dello straniero, prevede all'art. 39 comma 4 che il Ministro degli Affari Esteri di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provveda annualmente all'emanazione del decreto per la fissazione del numero massimo di autorizzazioni all'ingresso e di permessi di soggiorno in favore degli studenti stranieri che intendono seguire corsi universitari in Italia.

L'articolo 46 del Regolamento recante le norme di attuazione (D.P.R. 31.8.99, n.394) dispone che gli Atenei facciano conoscere annualmente il numero dei posti che vengono riservati per l'accesso degli studenti stranieri; tale numero è determinato sulla base di criteri definiti e in applicazione della regolamentazione sull'accesso all'istruzione universitaria, tenuto conto delle esigenze di politica estera culturale. Tali dati sono stati pertanto forniti dagli Atenei al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di essi si è tenuto conto nella predisposizione del provvedimento.

Lo schema di decreto si compone di un unico articolo che stabilisce il numero di 48.806 autorizzazioni all'ingresso che potranno essere concesse dalle Ambasciate e Consolati all'estero per l'anno 2011-2012 in numero di 41.930 per l'accesso ai corsi universitari presso gli Atenei nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e in numero di 6.876 per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Va sottolineato che tale numero indica in linea generale la disponibilità riservata dalle Università agli stranieri che intendono conseguire un titolo universitario presso le nostre Istituzioni.

E' tuttavia evidente che gli interessati, per beneficiare realmente di tale opportunità, hanno dovuto dimostrare di aver conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso al corso universitario prescelto, nonché di possedere tutti quei requisiti indicati dalla legge e dalle successive disposizioni attuative relativi alla disponibilità economica, all'assicurazione sanitaria, all'alloggio, ecc.. Essi hanno inoltre dovuto superare le prove selettive laddove richieste (corsi a numero chiuso), la prova di lingua italiana ed essere comunque in regola con tutti gli adempimenti previsti per l'accesso ai corsi universitari nel nostro Paese, dettagliatamente indicati nella circolare che annualmente viene diramata alle nostre Rappresentanze diplomatico-consolari.

La legge non prevede che possano essere riservate quote per specifiche nazionalità e indica le Università quale Ente che ha la facoltà di indicare il numero dei posti che annualmente si vuole riservare agli stranieri.

E' naturalmente compito delle competenti Amministrazioni verificare il possesso dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione all'ingresso e del permesso di soggiorno richiesti per consentire la frequentazione del corso di laurea prescelto.

Al fine di ridurre il rischio di utilizzo irregolare di tale tipologia di visto come canale di immigrazione con fini diversi da quelli indicati dalla legge, e' occorso monitorare attentamente il flusso di studenti stranieri in arrivo nel corso dell'Anno Accademico.

Si deve sottolineare che il decreto in questione costituisce un atto dovuto, in attuazione delle sopra citate disposizioni, che esso non implica oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato, né modifica norme preesistenti.



## *Il Ministro degli Affari Esteri*

di concerto con il Ministro dell'Interno  
ed il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Visto** l'articolo 39, comma 2, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato "Testo unico" in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari;

**Visto** l'articolo 39, comma 4, del Testo unico, che prevede la fissazione con Decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del numero di visti d'ingresso e permessi di soggiorno da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;

**Visto** l'articolo 46 del Regolamento di attuazione del Testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, di seguito denominato "Regolamento", sulle modalità per l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti all'estero;

**Visto** il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.7.2008 n. 121 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 comma 376 e 377 della Legge 24.12.2007 n. 244", e in particolare l'art.1 comma 5;

**Considerate** le disponibilità comunicate dalle Università statali e non statali autorizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica statali e non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, per l'ammissione ai corsi universitari per l'anno accademico 2011-2012;

**Sentite** le competenti Commissioni parlamentari;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

Per l'anno accademico 2011-2012 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero **48.806** visti di ingresso e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di **41.930** per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, ed in numero di **6.876** presso le istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro degli Affari Esteri

Il Ministro dell'Interno

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca